

Brevi osservazioni sulla condizione del “vivere abitualmente di proventi delittuosi” ai fini dell’inquadramento criminologico del proposto per una misura di prevenzione.

di **Alessandro Ricci**

CORTE APPELLO PERUGIA, SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, DECR. 16.09.2020, DEP. 28.10.2020
PRES. ED EST. MASSEI, RIC. S.+1

Sommario: **1.** La fattispecie in esame. – **2.** Tipizzazione normativa della “pericolosità generica” del proposto. – **3.** La lettura giurisprudenziale “tassativizzante” dell’espressione “abitualità delittuosa”. – **4.** La “vita del proposto” come paradigma di riferimento del “vivere abitualmente di proventi delittuosi”. – **5.** La soluzione del caso in esame.

1. La fattispecie in esame.

A seguito dell’applicazione della confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159 del 2002 da parte del competente tribunale che emetteva due decreti, uno a carico del proposto e l’altro a carico di un terzo interessato per un consistente compendio immobiliare e mobiliare, la corte di appello, accogliendo le impugnazioni, revocava entrambi i provvedimenti ablatori emessi; dalle annotazioni in calce al decreto risulta la sua esecutività per assenza di ricorso per cassazione. Il giudice dell’impugnazione giungeva a tale conclusione ritenendo che il proposto per la confisca non fosse soggettivamente inquadrabile nella categoria criminologica delineata dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2002 difettando il requisito del “vivere abitualmente di proventi delittuosi” e conferendo a detta valutazione una portata giuridicamente preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione sulla sproporzione tra proventi reddituali leciti ed incrementi patrimoniali in ipotesi collocabili nel periodo di sospetta pericolosità considerato. Il tutto sulla base, dapprima, di una puntuale ricostruzione temporale e contabile del vissuto imprenditoriale dell’interessato, evidentemente carente o forse erroneamente valutato nel giudizio dinanzi al tribunale, e poi, in seguito, della rigorosa applicazione al fatto, come meglio si vedrà in seguito, dei criteri interpretativi rilevanti.

Nell’ambito dei numerosi temi di interesse in materia di misure di prevenzione ⁽¹⁾,

¹ I contributi bibliografici ed i riferimenti giurisprudenziali in materia sono vastissimi, ragione per cui nel prosieguo ci si limiterà alla indicazione di quelli di stretto interesse per

la portata del decreto che si commenta offre quindi lo spunto per un'analisi sul piano delle valutazioni di merito circoscritta alla condizione del "vivere abitualmente di proventi delittuosi", modalità comportamentale che rileva per l'integrazione della c.d. "pericolosità generica" o semplice, necessaria ex art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2002 ai fini dell'inquadramento soggettivo del proposto per l'applicazione di una misura personale o patrimoniale.

2. Tipizzazione normativa della "pericolosità generica" del proposto.

La "pericolosità generica" prevenzionale è tipizzata dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2002, che individua la categoria di soggetti sottoponibili alle misure di prevenzione personale in «*coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*». Al medesimo modello comportamentale si fa riferimento anche per l'individuazione dei soggetti sottoponibili alle misure patrimoniali: l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2002, infatti, individua la vasta platea di soggetti suscettibili di applicazione del sequestro e della confisca, in parte con una previsione autonoma – si tratta dei soggetti indicati al comma 1, lett. b) e al comma 2 – ed in parte attraverso un meccanismo di rinvio interno al medesimo *corpus* normativo; più precisamente, il comma 1, lett. a) dell'art. 16 prevede che dette misure possono applicarsi «*ai soggetti di cui all'art. 4*», disposizione che contempla l'ampia categoria dei soggetti individuati essenzialmente attraverso i titoli di reato indicati e che al comma 1, lett. c) specifica, a sua volta, che trattasi dei «*soggetti di cui all'art. 1*», il cui comma 1, lett. b), appunto, li individua nei termini sopra detti.

Il "vivere abitualmente di proventi delittuosi" è quindi il minimo comune denominatore che può caratterizzare l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, salvo poi le ulteriori specificità di ciascuna misura.

Per il corretto inquadramento della presente analisi in ragione della portata del provvedimento che si commenta, vale la pena osservare che la predetta formula normativa nel tipizzare i fattori che nel complesso rilevano ai fini della preliminare qualificazione soggettiva del proposto come persona potenzialmente destinataria di una misura di prevenzione – si tratta del giudizio c.d. "constatativo" ⁽²⁾ – non si

lo specifico tema trattato. Sul piano dell'inquadramento generale, tra gli innumerevoli contributi v., per tutti, FIORENTIN (a cura di), *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Torino, 2018; MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.)*, Milano, 2019.

² Secondo una definizione ormai ricorrente e condivisa, «*in prevenzione, la parte cognitiva (e constatativa) del giudizio è tesa all'inquadramento di un soggetto (il proposto) in un modello di pericolosità tipizzato dalla legge, vuoi in quanto "indiziato di appartenere" ad associazioni di tipo mafioso, vuoi in quanto inquadrabile in una ipotesi tipica di pericolosità semplice*» (così, da ultimo, Cass. Pen., Sez. I, n. 31209 del 18.09.2020, ric. Crostella+altri; in termini pressoché identici, tra le tante, Cass. Pen., Sez. II, n. 25416 del 08.09.2020, ric. Di Silvio+altri; Cass. Pen., Sez. VI, n. 21530 del 20.07.2020, ric. Sborgia; si tratta, cioè, come

limita a dire che è da considerarsi tale, si passi la semplificazione, “chi viva anche in parte con i proventi di attività delittuosa”, ma qualifica da sempre in forma espressa detto *status* con l’utilizzo dell’avverbio “abituamente”.

3. La lettura giurisprudenziale “tassativizzante” dell’espressione “abitualità delittuosa”.

Snodo essenziale per la sinossi dei criteri interpretativi rilevanti per il tipo di vicenda in esame, e la successiva verifica della loro applicazione al fatto concreto, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 ⁽³⁾, inscindibilmente legata nella sua portata a quella della Corte e.d.u. De Tommaso c. Italia del 2017 ⁽⁴⁾.

Come noto, la decisione costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della sola stringa normativa della lett. a) dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2002, nonché di altre disposizioni che a questa rinviavano, per «*radicale imprecisione*» ⁽⁵⁾ descrittiva di questa specifica parte della previsione di legge individuativa di una categoria di soggetti sottoponibili a misure, cioè quella degli «*abituamente dediti a traffici delittuosi*», estromettendola quindi dal *corpus* normativo della prevenzione. Al tempo stesso, però, la decisione costituzionale riveste rispetto alla previsione della lett. b) del medesimo articolo, natura di c.d. sentenza

osserva MENDITTO, *Le misure di prevenzione*, cit., 127, della «*prognosi negativa che ne deriva dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto*».

³ Tra i numerosi commenti alla decisione si segnalano, per tutti, APRILE, *La Corte Costituzionale “riscrive” la disciplina delle misure di prevenzione “generiche” per garantirne maggiore determinatezza nei loro presupposti applicativi e negli effetti penalistici della violazione delle relative prescrizioni*, in *Cass. Pen.*, 2019, 1864; LA CORTE, *La disciplina delle misure di prevenzione, tra passato e presente, al vaglio (nuovamente) della Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 6; MAUGERI-PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (C.cost. 24/2019)*, in *Sistema Penale*, 2019; MENDITTO, *Lo statuto convenzionale e costituzionale delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2019, n. 24*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 10, 2019.

⁴ Anche su questa decisione, assai vasti sono i contributi bibliografici di commento; tra i tanti, DE LONGIS-FATTA, *Profili critici e conseguenze pratiche della decisione della Grande Camera sulle misure di prevenzione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 5; DOLSO, *La sentenza “De Tommaso” della Corte EDU in materia di misure di prevenzione: una prima crepa nel sistema*, in *Forum Costituzionali*, 10,2017; MAUGERI, *Misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per mancanza di qualità della “legge”, ma la rondine non fa primavera*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, rivista web, 2017 ; MENDITTO, *Prime riflessioni sulla sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia*, in *Questione Giustizia*, 2017; VIGANO’, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3, 2017.

⁽⁵⁾ Sono gli esatti termini critici con cui si è espressa la sentenza costituzionale n. 24 del 2019.

interpretativa di rigetto «che 'segna' il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria, riconoscendolo - in larga misura - in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità»⁽⁶⁾.

La conclusione salvifica del giudice delle leggi di questo solo segmento della disposizione – la sola lettera b), appunto – è fondata sul concreto riscontro di un “diritto vivente” in sede di legittimità, per la verità già a partire dal 2014⁽⁷⁾, incline ad un forte recupero della tassatività della previsione, da sempre denunciato come carente, recupero tale da aver consentito una valutazione di conformità costituzionale e convenzionale della disposizione e quindi il suo mantenimento nel sistema normativo; quantomeno fino ad oggi⁽⁸⁾.

Per quanto di stretto interesse per l’analisi del provvedimento qui commentato, vale la pena riportare per la sua efficacia il passaggio argomentativo essenziale della sentenza costituzionale proprio sul punto della “abitudine” comportamentale del proposto: «con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità generica”... i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti (...) l'avverbio “abitudinalmente”, che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una “realizzazione di attività delittuosa [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto”... in modo che si possa “attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate”... talora richiedendosi che esse connotino “in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi».

Le espressioni descrittive maggiormente selettive del requisito della abitudine delittuosa rilevante per il tema della pericolosità di prevenzione evocate dalla decisione costituzionale, sono in effetti, almeno nell’ultimo quinquennio, ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità: «l’abitudine impone la realizzazione

⁶ Così Cass. Pen., Sez. I, n. 14629 del 03.04.2019, ric. Calabretto+altri; analogamente Cass. Pen. Sez. I, n. 27695 del 01.04.2019, ric. Hudorovich+altri.

⁷ Quanto al momento genetico di tale linea interpretativa e per una sua attenta analisi, v. BASILE, *Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7, 2018.

⁸ Su tale riserva v., più ampiamente, TARALLO, *CEDU e misure di prevenzione: un primo bilancio in vista del controllo sull’esecuzione della sentenza De Tommaso*, in *Archivio Penale*, 2020, n. 2, 11, il quale evidenzia la necessità di attendere gli esiti della verifica da parte del Comitato dei Ministri sull’attuazione della sentenza De Tommaso, dal momento che se è pur vero che alcune pronunce di legittimità hanno contribuito ad innalzare il tasso di determinatezza delle categorie dei soggetti potenzialmente destinatari di misure, «tuttavia non pare che alle stesse non possa riconoscersi un valore decisamente “innovativo” rispetto agli orientamenti già esistenti in epoca precedente rispetto all’intervento della Corte sovranazionale e, di conseguenza, presumibilmente già presi in considerazione dai giudici di Strasburgo».

di attività delittuose che non possano definirsi episodiche, che le stesse caratterizzino un non risibile bensì significativo intervallo temporale della vita del proposto»⁽⁹⁾; non dissimile altro noto precedente: *«la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto»*⁽¹⁰⁾.

Siffatte puntualizzazioni, in particolare, evocano come riferimento temporale ai fini del giudizio di abitualità *«la vita del proposto»*, *spatium temporis* all'interno del quale occorre verificare se vi sia un significativo intervallo temporale caratterizzato dalla commissione non episodica di attività delittuosa di connotazione, come tale fonte dei proventi del proprio sostentamento anche parziale di vita.

E quindi, proprio perché *«tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei “tipi di comportamento” (“types of behaviour”) assunti a presupposto della misura»*, per questa ragione la Corte Costituzionale ha sancito la salvezza della lett. b) dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2002.

4. La “vita del proposto” come paradigma di riferimento del “vivere abitualmente di proventi delittuosi”.

Se dunque, nel quadro della individuazione “tassativizzante” dei più rigidi criteri selettivi attraverso cui apprezzare il vissuto del soggetto attenzionato, devono considerarsi “abituali”, nel senso normativamente rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2002, le condotte che caratterizzino un significativo arco temporale della più ampia “vita del proposto”, non sembra esservi dubbio sul fatto che quelle espressioni descrittive del comportamento dell'interessato impongono un giudizio basato in concreto su una duplice valutazione: dapprima quella relativa all'autonoma quantificazione temporale del periodo di sospetto-pericolosità di commissione di delitti; successivamente, quella relazionale rispetto alla più ampia “vita del proposto” per verificare, appunto, quanto la prima si inserisca e caratterizzi o condizioni la seconda.

Va da sé che in quest'ottica di giudizio la “vita del proposto”, quale parametro di misura della “abitualità”, impone la ragionevole e ponderata considerazione di più fattori.

Anzitutto, per la precisione, sebbene la norma parli di persone che *«per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi... che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»*, la valutazione della “abitualità” non deve direttamente riferirsi allo stile di vita, ma alle condotte delittuose. Per dirla esemplificativamente in altri termini: il soggetto che sia sospettato su dati di fatto

⁹ In questi termini, Cass. Pen., Sez. I, n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini.

¹⁰ Così, Cass. Pen., Sez. I, n. 51469 del 10.11.2017, ric. Bosco.

concreti di aver commesso un solo delitto i cui proventi, magari rilevanti, possono poi aver determinato un miglioramento patrimoniale della sua condotta e stile di vita, non potrà certo essere inquadrato come soggetto proponibile per una misura di prevenzione patrimoniale; per "abitualità" deve infatti intendersi la caratterizzazione del proprio stile di vita con la commissione di più delitti, poiché ciò che rileva è il "delinquere abitualmente" ⁽¹¹⁾.

Ed ancora. La "vita del proposto", anche su un piano di valutazione numerica di calcolo di anni, non deve intendersi in senso meramente anagrafico cioè a partire dalla nascita dell'interessato, dovendo ragionevolmente considerarsi rilevante, si passi la semplificazione, la vita adulta o giovane-adulta che di sicuro va dal compimento della maggiore età sebbene nulla esclude di considerare condotte che siano espressione di comportamenti delittuosi commessi anche da minorenni. Per renderla, possibilmente, con un esempio dai termini estremi: si pensi alle condizioni di due distinti soggetti proposti per una misura di prevenzione patrimoniale, uno di 24 anni, non lavoratore, sospettato sulla base di concreti elementi di fatto di aver commesso delitti di natura patrimoniale in un arco temporale di circa 4 anni dai 18 ai 22 anni, senza aver svolto altro negli anni a seguire; il secondo di 60 anni, imprenditore da 35 anni, incensurato, sospettato di aver commesso anch'egli delitti di natura patrimoniale nel medesimo arco temporale di circa 4 anni dai 54 a 58 anni dopo i quali, o addirittura durante in quali, ha continuato a svolgere lecita attività lavorativa. Sebbene a parità temporale di un periodo di sospetta pericolosità di 4 anni, non v'è dubbio che nel primo caso si configuri agevolmente quella abitualità delittuosa normativamente rilevante, essendo le condotte delittuose di fatto assorbenti tutta la vita attiva-adulta del soggetto; diversa, invece, dovrà essere la considerazione dell'altra situazione quantomeno per la maggiore e concreta possibilità di diluire il periodo di sospetto su un arco temporale più ampio.

Si consideri altresì che nel quadro della "vita del proposto" potrebbe essere rilevante la condotta tenuta nei periodi di "non sospetto" antecedenti e magari anche successivi a quello di "sospetto-pericolosità", sebbene, per la verità, la giurisprudenza ritenga che quantomeno il mancato svolgimento di attività lavorativa non possa essere di per sé elemento di valutazione pregiudizievole ⁽¹²⁾.

¹¹ Ricorrono sovente in giurisprudenza espressioni del tipo "ripetuta dedizione a determinate condotte delittuose, "dedizione abituale al crimine"; v., tra le tante, Cass. Pen., Sez. II, n. 18565 del 03.05.2019, ric. D'Anna; Cass. Pen., Sez. V, 11242 del 13.03.2019, ric. Bonaffini+altri; Cass. Pen., Sez. VI, n. 2385 del 10.01.2019, ric. Pomilio+altri; Cass. Pen., Sez. VI, n. 53003 del 21.11.2017, ric. D'Alessandro.

¹² Sul punto è di interesse, ad esempio, la vicenda considerata da Cass. Pen., Sez. I, n. 30974 del 01.03.2018, ric. Saracchini, dove la perimetrazione temporale della pericolosità generica era stata circoscritta a due ambiti temporali precisi, cioè dal 1989 al 1994 e poi dal 2010 al 2012, ma non tra il 1995 e il 2009 come invece richiesto dal p.m. in ragione della mancata dimostrazione di un'attività lecita, rilievo rispetto al quale a decisione

Infine, sempre sulla linea interpretativa volta a rendere il più possibile preciso l'inquadramento dei presupposti che tipizzano lo *spatium temporis* identificativo della "abitudine", la giurisprudenza sollecita costantemente la puntuale individuazione, sempre su dati fattuali certi, del *dies a quo* del periodo di sospetta abitudine, che non è detto corrisponda formalmente con il compimento del primo reato⁽¹³⁾, così come, ovviamente, la precisa quantificazione dell'ambito temporale del compimento delle condotte delittuose⁽¹⁴⁾.

In conclusione, se certamente non può negarsi validità all'autorevole rilievo della giurisprudenza di legittimità – sebbene databile, invero, in momento antecedente alla decisione costituzionale n. 24 del 2019 – secondo cui, tutto sommato, «*la pericolosità generica non offre, di regola, particolari difficoltà nell'individuazione dell'arco temporale di riferimento, trattandosi di determinare, sulla base di incontrovertibili parametri di riferimento... il periodo in cui si è manifestata l'abitudine dedizione al delitto del proposto*»⁽¹⁵⁾, la validità del rilievo è irrinunciabilmente subordinata alla condizione, come meglio puntualmente osservato di recente, che ci si mantenga sempre nella «*linea interpretativa rigorosa della fattispecie rimasta esente dalla pronuncia di illegittimità costituzionale*»⁽¹⁶⁾.

osserva che «*l'assenza di un lavoro non equivale, in assenza di altri elementi certi, a dimostrare la pericolosità del proposto*».

¹³ In tal senso, Cass. Pen., Sez. I, n. 43826 del 19.04.2018, Righi+altri: «*in sede di formulazione del giudizio storico di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere in che momento gli "indicatori" rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e abitudine tale da consentire - se il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente ai fatti - l'irrogazione della misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle condotte future alimentata dall'apprezzamento di quanto 'sino ad allora' avvenuto. Risulta pertanto erronea in diritto - e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente sede di legittimità - l'adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare il dies a quo della pericolosità 'prevenzionale' nel momento di avvenuta commissione da parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza, la capacità di denotare serialità e dunque l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza*».

¹⁴ In tal senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 17849 del 27.05.2020, Serri+altri: «*in caso di confisca motivata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lettera b), 4 e 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 159 del 2011, la legittimità del provvedimento adottato passa indefettibilmente dalla puntuale individuazione del momento iniziale della pericolosità da ascrivere al proposto e della correlata accumulazione patrimoniale illecita: occorre cioè dare conto della riscontrata sussistenza di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma sopra indicata, specificando l'ambito temporale in cui le stesse abbiano, per consistenza e abitudine, disvelato un profilo di pericolosità tale da ammantare di potenziale derivazione illecita l'acquisto effettuato in epoca coincidente*».

⁽¹⁵⁾ L'osservazione si rinviene in Cass. Pen., Sez. Un., n. 4880 del 26.06.2014, ric. Spinelli+1.

⁽¹⁶⁾ Così, Cass. Pen., Sez. I, n. 30058 del 29.09.2020, ric. Esposito.

5. La soluzione del caso in esame.

Il decreto che si annota si inquadra senza dubbio nella rigorosa linea di pensiero sopra richiamata attraverso un corretto utilizzo dei criteri interpretativi analizzati in tema di ricostruzione tassativa del giudizio di pericolosità sociale ed in particolare della parte c.d. constatativa del giudizio, che, come correttamente osservato «è quello che più rileva in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale»⁽¹⁷⁾, non essendo poi per queste prevista la ulteriore verifica della "attualità" della pericolosità.

Anzitutto, assume un ruolo determinante nell'economia del giudizio la puntuale ricostruzione fattuale del tipo di comportamento del proposto protrattosi nel tempo, cioè degli aspetti temporali ma anche economici del suo vissuto imprenditoriale, dato evidentemente carente o comunque erroneamente valutato nel pregresso giudizio dinanzi al tribunale tanto da aver indotto il giudice d'appello allo svolgimento di una perizia. In particolare, emerge dalla motivazione del decreto che l'analisi degli atti posti a sostegno della richiesta della misura patrimoniale che documentano la pendenza di procedimenti penali a carico del proposto per delitti commessi in contesti societari quale amministratore – procedimenti pendenti ancora in fase di indagini e uno solo dei quali approdato in dibattimento – è stata condotta attraverso la corretta identificazione del momento in cui potesse dirsi iniziata la pericolosità, a prescindere dalle indicazioni a volte generiche del *tempus commissi delicti* contenuto nelle imputazioni, forse a volte troppo elastici nell'anticipare il *dies a quo* di determinate condotte, così come a posticipare quello *ad quem* di altre⁽¹⁸⁾, dilatando così impropriamente l'apprezzamento della abitualità⁽¹⁹⁾.

A seguire, richiamati a modello di giudizio per le fattispecie trattate alcuni precedenti di legittimità aventi ad oggetto situazioni in cui era accertato che il proposto per la misura di prevenzione aveva protratto attività delittuosa per un apprezzabile tempo – più precisamente, casi in cui «era risultato autore di delitti contro il patrimonio per un decennio»⁽²⁰⁾ o «aveva svolto attività criminosa dal

¹⁷ E' l'osservazione di MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione*, in *Archivio Penale*, rivista online, Supp. al n. 1 del 2018, 337.

¹⁸ In tal senso devono intendersi i rilievi del provvedimento in commento (fl. 9) laddove questo puntualizza, in critica rispetto al provvedimento ablatorio impugnato, che «rispetto a quanto precede va osservato che lo stato dei vari procedimenti e la conseguente assenza di sentenze che descrivano, puntualizzandone anche l'estensione temporale, i comportamenti di penale rilievo riconducibili al proposto, non consentono la precisa delimitazione cronologica degli stessi».

¹⁹ In ciò sembrano riscontrarsi le indicazioni metodologiche evidenziate dai precedenti citati *supra* note n. 13 e 14.

²⁰ Si tratta della vicenda trattata da Cass. Pen., Sez. V, n. 49480 del 13.11.2019, ric. Pulpito+1: «il Pulpito, infatti, è risultato autore di delitti contro il patrimonio per un

2000 al 2015»⁽²¹⁾, o addirittura risultante «coinvolto in procedimenti penali che avevano riguardato un arco temporale compreso tra il 1994 al 2014»⁽²²⁾, quindi circa 20 anni – il decreto della corte di appello è giunto a circoscrivere nei fatti il periodo di emersione e termine della pericolosità generica del proposto in uno *spatium temporis* di circa 24 mesi, tra il 2012 e il 2014, che sembra di capire dal tenore del provvedimento sia minore di quello indicato dal p.m. proponente l'applicazione della misura.

Ed infine, ha valutato il periodo di sospetta pericolosità così determinato al metro di giudizio sopra analizzato della “vita del proposto” rappresentato dalla legittima attività imprenditoriale dal medesimo svolta per circa 21 anni a partire dal 1999 fino al momento della decisione, avendo financo considerato *in favor* il tipo di comportamento tenuto dal proposto successivamente all'ipotizzato periodo di sospetto così come inquadrato nella originaria richiesta del p.m., valorizzando in assenza di contrarie indicazioni o rilievi la non sospetta attività imprenditoriale svolta dall'interessato fino alla data del giudizio.

In ciò, quindi, il corretto utilizzo e valorizzazione del parametro di valutazione comparativa della “vita del proposto” e di tutti gli altri indici di abitudine delittuosa in precedenza analizzati; il tutto è efficacemente sintetizzato nel decreto (fl. 10) nei seguenti termini: «*il reddito prodotto nel periodo non sospetto risulta di gran lunga superiore a quello che sarebbe stato prodotto nel periodo sospetto e di gran lunga superiore al periodo sospetto risulta l'arco temporale di effettuazione di attività lavorativa in periodi non sospetti*».

In conclusione, rispetto, quindi, ad una vita imprenditoriale ultraventennale si è ritenuto che gli anni di “periodo sospetto-pericolosità” non rappresentassero quella «*assorbente propensione al crimine*»⁽²³⁾ dello stile di vita dell'interessato, ragione della revoca dei decreti impositivi della confisca per mancanza del «*requisito dell'abituale dedizione al delitto da parte di S.A.*»⁽²⁴⁾.

decennio, mantenendo un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità economiche e con le fonti di reddito di provenienza lecita; in considerazione di tali due indici - valenza patrimoniale dei delitti commessi e tenore di vita incompatibile con le capacità economiche - il proposto è stato dunque ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, con un evidente, per quanto non espresso, richiamo all'ipotesi di cui alla lett. b)».

²¹ Viene citata Cass. Pen., Sez. II, n. 2001 del 2020.

²² E' la fattispecie giudicata da Cass. Pen., Sez. V, n. 32461 del 15.05.2019, ric. Sartori+altri: «*le ridette pendenze giudiziarie del soggetto inciso, ma, soprattutto, gli accertamenti compiuti, nell'ambito dei processi e procedimenti penali che l'avevano visto coinvolto - anche quelli conclusi con il suo proscioglimento - e nel contesto di verifiche fiscali condotte a suo carico, lumeggiavano un giudizio di pericolosità sociale, formulato relativamente ad un arco temporale ricompreso tra il 1994 e il 2014, che doveva ritenersi corroborato dal rilievo di redditi modesti*».

²³ Così, espressamente, Cass. Pen., Sez. I, n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini.

²⁴ Questi sono i termini esatti con cui si è pronunciata la corte di appello.

A chiudere il quadro, la puntualizzazione del provvedimento rispetto alle richieste del p.g. di conferma dei provvedimenti ablativi, richieste, come ricorda il decreto, «*incentrate (solo) sulla valutazione di sproporzione tra redditi prodotti negli anni di acquisto dei beni*» e pertanto ritenute incomplete, se non addirittura inconferenti, rispetto al *thema decidendum*. Come dire: anche a voler ammettere, per ipotesi, che i dati oggettivi/contabili acquisiti agli atti potessero far emergere, in un determinato arco di tempo, un valore dei beni potenzialmente da confiscare «*sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*», o risultare essere beni «*frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*» – così come richiesto dagli artt. 20, comma 1 (per il sequestro) e 24, comma 1 (per la confisca), d.lgs. n. 159 del 2002 – detto aspetto oggettivo avrebbe potuto assumere rilevanza solo dopo aver preliminarmente condotto con esito positivo il giudizio constatativo di inquadramento del soggetto interessato nella categoria criminologica di riferimento in ragione di quello specifico tipo di comportamento identificato nella “abitudine delittuosa” che solo può giustificare, sussistendo le altre condizioni, l’applicazione a suo carico di una misura di prevenzione patrimoniale. E ciò, ricorda conclusivamente il decreto, in ragione del fatto che è proprio la connotazione di “abitudine” del comportamento delittuoso «*l’elemento soggettivo che caratterizza la confisca di prevenzione e la differenza da altre tipologie di confisca (sulla diversità strutturale della confisca di prevenzione rispetto altre tipologie di confisca cfr. ancora Cass. Sez. un. Sentenza n. 4880 del 2014)*», in particolare, tenendo conto proprio del noto precedente nomofilattico richiamato dal decreto, dalla confisca “per sproporzione” già disciplinata dall’art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1991, così come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 399 del 1994, ed oggi dall’art. 240-*bis* c.p. ⁽²⁵⁾, laddove quest’ultima presuppone, infatti, la commissione anche di un solo specifico delitto c.d. reato-spia ⁽²⁶⁾ e financo il suo accertamento giudiziale con sentenza di condanna, mentre la confisca di prevenzione non presuppone, invece, la commissione di reati determinati e tantomeno accertati con sentenza passata in giudicato, ma postula una «*condizione esistenziale*» ⁽²⁷⁾, ossia una condotta di vita reputata estranea ai canoni legali della civile convivenza.

²⁵ Ai fini di un inquadramento generale dell’istituto, anche in rapporto alle misure di prevenzione, v. DI VIZIO, *Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione*, in www.odcec.pistoia.it; GUIDI, *Presunzioni e automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p.*, in *disCrimen*, rivista online, 19.12.2019; MAUGERI, *Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell’applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e di divieto di addurre l’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione*, in *Sistema Penale*, rivista online, 2020, 4, 203.

²⁶ L’espressione, con la quale si vuole indicare il fatto delittuoso causativo della illecita accumulazione patrimoniale, è di frequente utilizzo in tema di confisca allargata; si rinviene, tra le tante, in Cass. Pen., Sez. I, n. 36814 del 25.09.2020, ric. Sestito; Cass. Pen., Cass. Pen., Sez. I, n. 1778 del 11.10.2019, ric. Ruggieri.

²⁷ Così, Cass. Pen., Sez. Un., n. 4880 del 26.06.2014, ric. Spinelli+1.